

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. 4-3180

L.r. 34/2008. Attribuzione dell'incarico di direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro e approvazione schema di contratto.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di individuare nel dr. Franco Chiaramonte il soggetto cui affidare l'incarico di direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

- di revocare DGR. n. 41-27532 del 7 giugno 1999 "Determinazione dei contenuti normativi ed economici del contratto di lavoro del direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro – Art. 10, comma 3, l.r. 14.12.98 n. 41" ai fini dell'aggiornamento e approvazione del nuovo schema di contratto ai sensi della normativa ora vigente;

- di approvare lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante;

- di determinare, per le motivazioni riportate in premessa, con effetto dalla data dell'1 gennaio 2012, il trattamento economico del Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro, mantenendone l'equiparazione a quello di responsabile di Settore regionale struttura complessa della Regione Piemonte che, a partire dall'1.1.2012, è costituito dal trattamento economico fondamentale di Euro 93.808,10 annui lordi che può essere integrato dal trattamento economico accessorio oltre agli oneri a carico dell'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto definito in dettaglio nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante;

- di demandare al Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, struttura vigilante, la stipula del contratto di cui sopra, nonché i provvedimenti conseguenti.

Alla nomina provvederà il Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7 c. 2 della l.r. 34/2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
DIRETTORE Ente Strumentale Agenzia Piemonte Lavoro

Premesso:

- che il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto, in conformità alla deliberazione n. del, alla nomina del quale Direttore dell'Ente Strumentale Agenzia Piemonte Lavoro;
- vista la l.r. 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
- visto lo Statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro approvato con DCR 30 dicembre 1999, n. 606-17022;
- vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. ed i relativi provvedimenti organizzativi attuativi dell'art. 5 della legge stessa;
- visto il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

tutto ciò premesso

- tra la Regione Piemonte, (omissis) rappresentata dal Direttore pro tempore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, struttura vigilante, nato a il domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di, in Torino
- e il/la sig./a (CF) nato/a ad () il residente in,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 34/2008, affida l'incarico di Direttore dell'Ente strumentale Agenzia Piemonte Lavoro, con contratto di lavoro di diritto privato e a tempo determinato, al dr. che accetta. Il presente contratto ha durata quadriennale dal ed è rinnovabile. In ogni caso la durata non può eccedere il vigente limite di permanenza in servizio previsto per i dirigenti regionali.

Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Art. 2

La sede di lavoro è a

Il direttore si impegna ad esercitare tutte le funzioni di Direttore stabilite dall'art. 7 della L.r. 34/2008, da sue eventuali modifiche ed integrazioni e dallo Statuto dell'Ente, esercitando i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Agenzia, con riferimento alla l.r. 23/08, ad altre norme di legge, di regolamento e da atti regionali di programmazione ed indirizzo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.

E' tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui alla l.r. 7/2005 e alla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

Il direttore si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente Art. 2 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

In particolare deve eseguire, con assiduità e personalmente, l'incarico ricevuto.

Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali. E' preclusa in ogni caso la possibilità di una

concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da pregiudicare l'attività che con il presente contratto si affida.

Art. 4

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti Artt. 2 e 3.

Art. 5

Il trattamento economico fondamentale annuo lordo è di € 93.808,10 e può essere integrato dal trattamento accessorio di risultato nelle modalità e nell'importo riconosciuto ai dirigenti regionali oltre agli oneri a carico dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

Il trattamento economico fondamentale viene corrisposto in 13 mensilità posticipate.

Per tale compenso si applica, sino alla data del 31 dicembre 2013, la riduzione del 5% per la parte eccedente i 90.000,00 euro annui, secondo le modalità specificatamente disposte dall'articolo 9 comma 2 della legge 122/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Il trattamento economico accessorio è calcolato e corrisposto in relazione agli importi secondo i criteri e le modalità applicative individuate nel sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti regionali, in relazione al numero ed al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed alla commisurazione della performance individuale.

Il predetto trattamento economico fondamentale viene adeguato in corrispondenza degli incrementi economici attribuiti ai dirigenti regionali con incarico di responsabilità di settore, struttura complessa.

Tale nuovo trattamento economico costituisce il riferimento, a tutti gli effetti, per i successivi adeguamenti in relazione a modifiche contrattuali nazionali e decentrate.

Per effetto di tali adeguamenti, operati d'ufficio con provvedimenti adottati -previa intesa- dai direttori competenti in materia di risorse umane del ruolo della Giunta e del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti, gli importi vengono automaticamente aggiornati.

E' riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio mensa secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Sono estese le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali connesse e conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate.

Art. 6

Il direttore viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile e dalla normativa vigente relativa al trattamento pensionistico.

Art. 7

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il direttore assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Art. 8

Il direttore ha il diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell'ammontare e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Spettano altresì le ulteriori giornate di riposo riconosciute a diverso titolo ai dipendenti regionali.

Nel calcolo delle ferie sono escluse le domeniche, i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge, nonché i giorni comunque non considerati lavorativi.

Qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile la completa fruizione delle ferie, compete, al termine del rapporto di lavoro, un compenso commisurato al trattamento economico spettante per ogni giorno non fruito.

Art. 9

Il direttore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi.

Ai fini della maturazione del predetto periodo l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei due anni precedenti.

In casi particolarmente gravi, a seguito di richiesta documentata e motivata, possono essere concessi ulteriori tre mesi di assenza dal servizio, senza retribuzione.

Il trattamento economico spettante al direttore che si assenti per malattia è il seguente:

- a) trattamento economico fondamentale per i primi sei mesi di assenza;
- b) 90% del trattamento economico fondamentale per i successivi due mesi;
- c) 50% del trattamento economico fondamentale per l'ulteriore mese del periodo di conservazione del posto.

I periodi di assenza per malattia, esclusi quelli concessi senza retribuzione, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nel caso di malattia o di infortunio dipendente da causa di servizio la Regione conserva l'incarico corrispondendo il trattamento economico fondamentale fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione del relativo trattamento economico fondamentale, non potrà superare la data di scadenza del contratto.

E' applicabile la normativa del decreto 151/2001 sulla tutela della maternità e paternità.

Art. 10

Il contratto è risolto nei seguenti casi:

- per motivate ragioni organizzative e produttive connesse al modificarsi dell'esercizio delle funzioni e dei compiti nonché al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa. In tale caso l'Agenzia Piemonte Lavoro corrisponde, oltre al trattamento di fine rapporto, una indennità pari all'importo del trattamento economico fondamentale spettante per tre mesi di servizio.
- a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento professionale del direttore di gravità tale da determinare il venir meno delle condizioni in base alle quali è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell'incarico ovvero situazioni di motivata incompatibilità ambientale
- quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti alla nomina
- negli altri casi previsti da leggi statali, da leggi e regolamenti regionali.

La risoluzione anticipata può essere disposta infine a seguito di richiesta da parte del direttore, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio.

In caso di decesso del direttore, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto una indennità equivalente all'importo del trattamento economico fondamentale spettante per un anno di servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato, alla norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Piemonte.

Art. 12

Il presente contratto è esente da bollo.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il

per la Regione Piemonte

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 9 e 10 del presente contratto.
